ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

Art. 10

Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizio

In ogni stato del procedimento di merito, ma prima che sia chiuso il dibattimento, per motivi di ordine pubblico o di servizio, sulla richiesta del Regio avvocato generale militare, il Tribunale puo' rimettere il procedimento ad altro Tribunale militare, fuori del territorio d'Albania.

Il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

L'imputato non puo' proporre istanza di rimessione.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Estremi	Legge 14 giugno 1940, n. 863
Titolo	Secondo — Disposizioni concernenti il Tribunale di Albania
Capo	III — Della rimessione dei procedimenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-10-rimessione-per-motivi-di-ordine-pubblico-o-di-servizio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it